

Foglio Informativo

CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS e ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI
Offerta Retail e Offerta Corporate

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

Requisiti

Il prodotto "Cessione Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e altri bonus fiscali edilizi" riguarda la cessione del credito di imposta relativo a tutte le agevolazioni che lo Stato tempo per tempo concede, sotto forma di credito d'imposta, limitatamente alle specifiche casistiche per cui la normativa vigente riconosce ancora la possibilità di esercitare le opzioni, a fronte degli interventi di cui:

- agli art. 119 - 121 ("Superbonus -") del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", come successivamente modificati e implementati;
- agli art.14 (efficienza energetica c.d. "Ecobonus"), art. 16 comma 1 bis (c.d. "Sismabonus") e art. 16-ter (installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) del Decreto Legge n. 63/2013, convertito in legge 90/2013;
- agli artt. art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) (Bonus per il recupero del patrimonio edilizio), art. 16-bis comma 1, lett. h) (installazione di impianti fotovoltaici) del D.P.R., 22/12/1986 n. 917 (c.d. TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi), e lett. d) (interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune)
- agli art. 1, commi 219 e 220 ("Bonus Facciate"), Legge 160/2019,

(di seguito, complessivamente, esclusi Superbonus 110% e Sismabonus, gli "Altri bonus fiscali edilizi").

Il prodotto è destinato:

- OFFERTA RETAIL:
- ai condomini;
- alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo come il proprietario, il nudo proprietario, l'usufruttuario, il detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione/comodato registrati¹ per la cessione del credito di imposta in relazione al c.d. Superbonus 110% (come infra definito).

¹ In possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario (nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile).

- Agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
- Ai soci di cooperative indivise;
- Agli enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e APS);
- Agli enti privati e pubblici che non svolgono attività commerciale;
- Alle associazioni sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- OFFERTA CORPORATE: alle imprese ed ai general contractor, ai quali il beneficiario del credito di imposta assegna la committenza delle opere edili oggetto dell'intervento del Superbonus.

CHE COSA SONO LA CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS e ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

La cessione Superbonus, introdotta con il c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto l'incremento al 110% dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tali nuove agevolazioni si aggiungono a precedenti agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16 bis comma 1, lett. a), b) e d) del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), interventi antisismici (Sismabonus), installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui rispettivamente all'art. 14, 16 comma 1 bis, e 16 ter del D.L. 63/2013 convertito in legge 90/2013, interventi di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti (Bonus Facciate) di cui all'art. 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019; per tali interventi, che danno luogo a detrazioni dal 50% all'85%.

Il beneficiario di tali agevolazioni hanno le seguenti possibilità:

- a) utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi;
- b) in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, il beneficiario della detrazione ha facoltà di optare, alternativamente:
 - i) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. In tale caso, il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credit d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
 - ii) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ai fini dell'esercizio delle due opzioni, il beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di intermediario, trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione, mediante modello conforme approvato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa per cui l'opzione è esercitata (per le spese sostenute nel 2021, il termine, originariamente fissato per il 16.03.2022, è stato prorogato al 07.04.2022

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- **Superbonus** (art. 119 Decreto Rilancio) **e Super – Sismabonus**: 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023; 70% per le spese sostenute nel 2024; 65% per le spese sostenute nel 2025; 5 quote annuali fino al 31.12.2021; 4 quote annuali per 2022, 2023, 2024 e 2025, fatte salve specifiche eccezioni previste dalla normativa di riferimento pro tempore vigente, che laddove integrate continueranno a determinare l'applicazione dell'aliquota del 110% (tra cui gli interventi effettuati fino al 31.12.2025 da ONLUS, OdV ed alle APS);
- **Bonus facciate** (art. 1, co. 219 e ss, L. n. 160/2019): 90% fino al 3.12.2021; 60% per le spese sostenute nel 2022; 10 quote annuali;
- **Bonus diversi da Superbonus**: dal 50% all'85%; 5 o 10 quote annuali, a seconda della tipologia di intervento;

- **Superamento ed eliminazione barriere architettoniche** (art. 119 ter Decreto Rilancio, introdotto con L. n. 234/2021): 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025; 5 quote annuali;

Modalità dell'offerta

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari;
- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario.

In entrambi i casi, il nuovo soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzo ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

Il presente Foglio Informativo disciplina questa modalità di cessione del credito d'imposta a Banca Valsabbina: la cessione Superbonus (Ecobonus e Sismabonus) e altri bonus fiscali edilizi è un'operazione di cessione pro soluto con la quale il Cliente (anche detto "Cedente") trasferisce la piena titolarità del credito di imposta alla Banca (anche detta "Cessionario"), che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito d'imposta nelle seguenti modalità:

- OFFERTA RETAIL: il Cliente Retail effettua la cessione diretta del credito d'imposta alla Banca operando in qualità di committente dei lavori;
- OFFERTA CORPORATE: il Cliente Corporate (impresa o general contractor) titolare del credito d'imposta, in quanto ha applicato lo "sconto in fattura" in favore del committente dei lavori, cede il credito alla Banca.

Banca Valsabbina mette a disposizione le seguenti soluzioni relative ai crediti fiscali maturati dal cliente.

- **cessione del credito di imposta senza finanziamento**, ossia senza la previsione di una linea di credito;
- **cessione del credito di imposta con finanziamento** - apertura di credito a scadenza per anticipo contratti / fatture.

In entrambe le soluzioni la Banca assume la qualifica di "cessionario" dei crediti di imposta medesimi.

Per le caratteristiche e le condizioni relative ai finanziamenti, si rimanda ai fogli informativi di prodotto e, per i clienti consumatori, alle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, pubblicati sul sito internet della Banca, il cui indirizzo è riportato nella sezione "Informazioni sulla Banca" sul frontespizio del presente foglio informativo.

MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE

Il Cliente si impegna a cedere pro soluto il credito d'imposta relativo agli interventi effettuati entro il termine stabilito nel contratto nonché a destinare i proventi derivanti dalla cessione del suddetto credito sul proprio conto corrente acceso presso la Banca. Qualora il suddetto credito d'imposta dovesse essere trasferito in data successiva al suddetto termine contrattuale per causa non imputabile alla Banca, quest'ultima si riserva di non accettare la cessione. La Banca si riserva di valutare nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e della sostenibilità dell'operazione, l'acquisto dalla persona fisica, condominio, impresa o general contractor del credito d'imposta che maturerà in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge.

L'operazione di cessione si perfeziona:

- 1) nel caso in cui gli interventi edilizi non siano stati ancora eseguiti: sottoscrivendo un contratto di "cessione del credito di imposta condizionato" la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive. La cessione del credito d'imposta condizionata all'avveramento delle condizioni sospensive, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL) ed in caso di Superbonus i SAL non potranno essere più di due con una percentuale minima di esecuzione lavori ciascuno pari al 30% dell'intervento complessivo. Tali

percentuali minime sono applicate per scelta della Banca anche alle altre tipologie di bonus indicate nel presente foglio informativo.

oppure

- 2) nel caso in cui gli interventi siano già stati eseguiti: sottoscrivendo “un contratto di cessione del credito d’imposta sorto”.

Il Cedente assume le obbligazioni specificamente previste dal contratto di cessione e garantisce che il credito è certo, liquido ed esigibile, se già sorto; in caso di cessione condizionata del credito dovrà esserlo al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate.

Per maggiori informazioni sulle condizioni sospensive relative alla cessione dei crediti d’imposta condizionati si può fare riferimento al contratto di “cessione del credito d’imposta condizionato” richiedibile in filiale, così come la documentazione di riferimento.

Per la sottoscrizione del contratto di cessione, il Cliente deve essere titolare di un conto corrente aperto presso Banca Valsabbina. Le condizioni dei conti correnti disponibili alla clientela, sono indicate nei Fogli Informativi pubblicati sul sito internet della Banca.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO - RISOLUZIONE

In caso di contratto condizionato di cessione del credito d’imposta, laddove previsto, il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di efficacia dell’accordo entro la scadenza prevista determina la risoluzione del contratto e il Cessionario non sarà tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della Banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla Banca”).

OFFERTA RETAIL

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
DESCRIZIONE	VALORE
Prezzo di acquisto crediti di imposta riferiti al Superbonus per persone fisiche	76% (76,00 € per ogni 100,00 €) di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti di imposta riferiti al Superbonus per Condomini (compresi IACP, Cooperative di Abitazione, Organizzazioni non lucrative di attività sociale e Associazioni e Società sportive Dilettantistiche)	76% (76,00 € per ogni 100,00 €) di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti di imposta quinquennali diversi da Superbonus per persone fisiche	75% (75,00 € per ogni 100,00 €) di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti di imposta decennali (altri bonus fiscali edilizi) per persone fisiche	70% (70,00 € per ogni 100,00 €) di credito fiscale acquistato

OFFERTA CORPORATE

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
DESCRIZIONE	VALORE
Prezzo di acquisto crediti di imposta riferiti al Superbonus per persone giuridiche e general contractor	76% (76,00 € per ogni 100,00 €) di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti quinquennali diversi da Superbonus per persone giuridiche e general contractor	75% (75,00 € per ogni 100,00 €) di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti decennali (altri bonus fiscali edilizi) per persone giuridiche e general contractor	70% (70,00 € per ogni 100,00 €) di credito fiscale acquistato
Penale per la mancata o parziale cessione dell'importo dei crediti concesso dalla Banca quale plafond di cessione	5% dell'importo non utilizzato del plafond

Altre condizioni economiche per tutte le offerte (RETAIL e CORPORATE)

Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
	Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
	Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
	Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
	Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
	Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
	Raccomandata	€ 6,50
	Raccomandata A.R.	€ 8,00
	Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	
	Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica
Contratti sottoscritti in filiale		NON PREVISTI

MODALITA' DI PAGAMENTO

Previa verifica e validazione da parte della Banca di idonea documentazione (es. asseverazioni, visto di conformità ecc.) preventivamente consegnata dal Cliente, la cessione e il conseguente diritto al pagamento si perfezionano nel momento in cui la Banca, tramite la Piattaforma cessione crediti messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, accetta ed ottiene il trasferimento del credito ceduto nel proprio cassetto fiscale.

A seguito dell'avvenuto trasferimento del credito nel cassetto fiscale, la Banca, previa accettazione di detto credito, provvede al pagamento "a vista" del corrispettivo della cessione di credito al Cliente, con accredito sul conto corrente aperto presso la Banca ed indicato da quest'ultimo.

Si specifica che, nel caso in cui la Banca abbia concesso al cedente una linea di finanziamento riferita agli interventi Superbonus, Ecobonus, Sismabonus o altri bonus fiscali edilizi oggetto di cessione, il corrispettivo liquidato dalla Banca sarà prioritariamente destinato all'estinzione della relativa anticipazione bancaria eventualmente concessa.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del

presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) ed è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale, ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla Banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrità, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 terdecies del Codice del Consumo.

La comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla filiale di competenza del rapporto o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla Banca").

Il mancato esercizio da parte del Cliente Consumatore del diritto di ripensamento comporta la prosecuzione del contratto, ed il Cliente potrà avvalersi, nel caso voglia estinguere il rapporto, della clausola di recesso c.d. "ordinario", che non prevede preavviso, come indicato nel paragrafo "Diritto di recesso" sopra indicato.

La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Cliente in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso.

GLOSSARIO

Altri bonus fiscali edilizi	Crediti di imposta relativi agli interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, escluso il "Sismabonus di cui all'art. 16 comma 1 bis (detrazioni fiscali per interventi di)" e art. 16-ter (installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) del Decreto Legge n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 o di cui agli artt. art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) (recupero del patrimonio edilizio), art. 16-bis comma 1, lett. h) (installazione di impianti fotovoltaici) del D.P.R., 22/12/1986 n. 917(c.d. TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi), o di cui agli art. 1, commi 219 e 220 ("Bonus Facciate"), Legge 160/2019.
Cedente	Il Cliente, titolare del credito di imposta ed ogni suo successore o avente causa
Cessionario o Banca	Banca Valsabbina S.C.P.A. ed ogni suo successore o avente causa
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito, incassando il corrispettivo pattuito. La cessione è disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
Consumatore	La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Corrispettivo della cessione di credito	Indica il pagamento dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione ed è determinato in misura percentuale rispetto al valore nominale del Credito ceduto.
Credito	Il credito di imposta sorto ai sensi della normativa relativa al Superbonus, Ecobonus, Sismabonus o altri bonus fiscali edilizi.
Ecobonus	Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica degli edifici previste dall'art. 14, Decreto Legge n. 63/2013 convertito con Legge n. 90/2013
Sismabonus	Credito di imposta relativo ad interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' art.16 comma 1 bis , Decreto Legge n. 63/2013 convertito con Legge n. 90/2013.
Superbonus	Credito di imposta relativo a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito con Legge n. 77/2020. Tale misura è applicabile ai soggetti indicati nell'art. 119, da cui sono esclusi le Imprese.